

CODICE CIVILE DEL REGNO D'IT ALIA

(R.D. 25 GIUGNO 1865, N. 2358)

Introduzione	Pag. 9
Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale	» 13

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA
(r.d. 25 giugno 1865, n. 2358)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE

Titolo I	- Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili	» 17
Titolo II	- Del domicilio civile e della residenza	» 19
Titolo III	- Degli assenti	» 19
Capo I	- Della presunzione di assenza e de' suoi effetti	» 19
» II	- Della dichiarazione di assenza	» 20
» III	- Degli effetti della dichiarazione di assenza	» 20
Sezione I	- Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente	» 20
» II	- Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente	» 21
» III	- Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente	» 22
Capo IV	- Della cura e tutela dei figli minori dell'assente	» 23
Titolo IV	- Della parentela e della affinità	» 23
Titolo V	- Del matrimonio	» 23
Capo I	- Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo	» 23
Sezione I	- Della promessa di matrimonio	» 23
» II	- Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio	» 24
Capo II	- Delle formalità preliminari del matrimonio	» 25
» III	- Delle opposizioni al matrimonio	» 27
» IV	- Della celebrazione del matrimonio	» 28
» V	- Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel regno	» 29
» VI	- Delle domande per nullità di matrimonio	» 29
» VII	- Delle prove della celebrazione del matrimonio	» 31
» VIII	- Disposizioni penali	» 31
» IX	- Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio	» 32
Sezione I	- Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro	» 32
» II	- Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra i parenti	» 33
Capo X	- Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi	» 35
Titolo VI	- Della filiazione	» 36
Capo I	- Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio	» 36
» II	- Delle prove della filiazione legittima	» 38
» III	- Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio e della legittimazione	» 39
Sezione I	- Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio	» 39
» II	- Della legittimazione dei figli naturali	» 40

Titolo VII	- Dell'adozione	Pag. 42
Capo I	- Dell'adozione dei suoi effetti	» 42
» II	- Delle forme dell'adozione	» 43
Titolo VIII	- Della patria potestà	» 43
Titolo IX	- Della minore età, della tutela e della emancipazione	» 47
Capo I	- Della minore età	» 47
» II	- Della tutela	» 47
Sezione I	- Dei tutori	» 47
» II	- Del consiglio di famiglia	» 48
» III	- Del protutore	» 50
» IV	- Della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffizi tutelari	» 51
» V	- Delle cause di dispensa dagli uffizi di tutore e protutore	» 51
» VI	- Dell'esercizio della tutela	» 52
» VII	- Del rendimento dei conti della tutela	» 55
Capo III	- Dell'emancipazione	» 56
Titolo X	- Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione	» 57
Capo I	- Della maggiore età	» 57
» II	- Dell'interdizione	» 58
» III	- Dell'inabilitazione	» 59
Titolo XI	- Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti, e delle cure degli emancipati od inabilitati	» 59
Titolo XII	- Degli atti dello stato civile	» 60
Capo I	- Disposizioni generali	» 60
» II	- Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione	» 63
» III	- Degli atti di matrimonio	» 65
» IV	- Degli atti di morte	» 65
» V	- Degli atti dello stato civile dei militari in campagna	» 67
» VI	- Della rettificazione degli atti dello stato civile	» 67
» VII	- Disposizioni penali	» 68

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

Titolo I	- Della distinzione dei beni	» 69
Capo I	- Dei beni immobili	» 69
» II	- Dei beni mobili	» 70
» III	- Dei beni relativamente alle persone a cui appartengono	» 71
Titolo II	- Della proprietà	» 72
Capo I	- Disposizioni generali	» 72
» II	- Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa	» 73
» III	- Del diritto d'accessione sopra ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa	» 73
Sezione I	- Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili	» 73
» II	- Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili	» 75
Titolo III	- Delle modificazioni della proprietà	» 76
Capo I	- Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione	» 76
Sezione I	- Dell'usufrutto	» 76
§ I	- Dei diritti dell'usufruttuario	» 77
§ II	- Degli obblighi dell'usufruttuario	» 79
§ III	- Dei modi con cui finisce l'usufrutto	» 81

Sezione II	- Dell'uso e dell'abitazione	Pag. 81
Capo II	- Delle servitù prediali	» 82
Sezione I	- Delle servitù stabilite dalla legge	» 82
§ I	- Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi	» 82
§ II	- Dei muri, edifici e fossi comuni	» 84
§ III	- Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni	» 87
§ IV	- Della luce e del prospetto	» 89
§ V	- Dello stillicidio	» 90
§ VI	- Del diritto di passaggio, e di acquedotto	» 90
Sezione II	- Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo	» 93
§ I	- Delle diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi	» 93
§ II	- Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù	» 94
Sezione III	- In qual modo si esercitano le servitù	» 96
» IV	- In qual modo si estinguono le servitù	» 98
Titolo IV	- Della comunione	» 99
Titolo V	- Del possesso	» 100

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE

LA PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

Disposizioni generali			»	103
Titolo	I	- Dell'occupazione	»	103
Titolo	II	- Delle successioni	»	104
Capo	I	- Delle successioni legittime	»	104
Sezione	I	- Della capacità di succedere	»	104
»	II	- Della rappresentazione	»	105
»	III	- Della successione dei parenti legittimi	»	105
»	IV	- Della successione dei figli naturali	»	106
»	V	- Dei diritti del coniuge superstite	»	107
»	VI	- Della successione dello Stato	»	108
Capo	II	- Delle successioni testamentarie	»	108
Sezione	I	- Della capacità di disporre per testamento	»	108
»	II	- Della capacità di ricevere per testamento	»	108
»	III	- Della forma dei testamenti	»	109
§	I	- Dei testamenti ordinari	»	109
§	II	- Di alcuni testamenti speciali	»	111
§	III	- Disposizione comune alle varie specie di testamenti	»	113
Sezione	IV	- Della porzione di cui si può disporre per testamento	»	113
§	I	- Della porzione legittima dovuta ai discendenti ed agli ascen- denti	»	113
§	II	- Dei diritti del coniuge e dei figli naturali nelle successioni tes- tamentarie	»	114
§	III	- Della riduzione delle disposizioni testamentarie	»	115
Sezione	V	- Dell'istituzione di erede e dei legati	»	115
§	I	- Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizio- ne testamentaria	»	116
§	II	- Delle disposizioni condizionali o a termine	»	117
§	III	- Degli effetti dei legati e del loro pagamento	»	119
§	IV	- Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari	»	120

§ V	- Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie	Pag. 121
Sezione VI	- Delle sostituzioni	» 121
» VII	- Degli esecutori testamentari	» 122
» VIII	- Del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti	» 123
» IX	- Della revocazione dei testamenti	» 124
Capo III	- Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie	» 125
Sezione I	- Dell'apertura della successione e della continuazione del possesso nell'erede	» 125
» II	- Dell'accettazione dell'eredità e della rinuncia alla medesima	» 125
§ I	- Dell'accettazione	» 125
§ II	- Della rinuncia	» 126
§ III	- Del beneficio dell'inventario, de' suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede beneficiario	» 127
§ IV	- Dell'eredità giacente	» 130
Sezione III	- Della divisione	» 130
» IV	- Della collazione e della imputazione	» 132
» V	- Del pagamento dei debiti	» 134
» VI	- Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote	» 135
» VII	- Della rescissione in materia di divisione	» 135
» VIII	- Della divisione fatta dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti fra i loro discendenti	» 136
Titolo III	- Delle donazioni	» 136
Capo I	- Della capacità di disporre e di ricevere per donazione	» 137
» II	- Della forma e degli effetti delle donazioni	» 137
» III	- Della revocazione delle donazioni	» 139
» IV	- Della riduzione delle donazioni	» 141
Titolo IV	- Delle obbligazioni e dei contratti in genere	» 141
Capo I	- Delle cause delle obbligazioni	» 141
Sezione I	- Dei contratti	» 141
§ I	- Disposizioni preliminari	» 141
§ II	- Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti	» 142
1.	- Della capacità delle parti contraenti	» 142
2.	- Del consenso	» 143
3.	- Dell'oggetto dei contratti	» 143
4.	- Della causa dei contratti	» 143
§ III	- Degli effetti dei contratti	» 144
§ IV	- Dell'interpretazione dei contratti	» 144
Sezione II	- Dei quasi-contratti	» 145
» III	- Dei delitti e dei quasi-delitti	» 146
Capo II	- Delle diverse specie di obbligazioni	» 147
Sezione I	- Delle obbligazioni condizionali	» 147
» II	- Delle obbligazioni a tempo determinato	» 148
» III	- Delle obbligazioni alternative	» 149
» IV	- Delle obbligazioni in solido	» 149
§ I	- Dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori	» 149
§ II	- Dell'obbligazione in solido fra i debitori	» 149
Sezione V	- Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili	» 151
§ I	- Dell'obbligazione divisibile	» 151
§ II	- Dell'obbligazione indivisibile	» 151

Sezione VI	- Delle obbligazioni con clausole penali	Pag. 152
Capo III	- Degli effetti delle obbligazioni	» 153
» IV	- Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni	» 155
Sezione I	- Del pagamento	» 155
§ I	- Del pagamento in genere	» 155
§ II	- Del pagamento con surrogazione	» 156
§ III	- Dell'imputazione dei pagamenti	» 157
§ IV	- Dell'offerta di pagamento e del deposito	» 157
Sezione II	- Della novazione	» 158
» III	- Della rimessione del debito	» 159
» IV	- Della compensazione	» 160
» V	- Della confusione	» 161
» VI	- Della perdita della cosa dovuta	» 161
» VII	- Delle azioni di nullità o di rescissione	» 162
Capo V	- Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione	» 163
Sezione I	- Della prova per iscritto	» 163
§ I	- Dell'atto pubblico	» 163
§ II	- Delle scritture private	» 164
§ III	- Delle tacche o taglie di contrassegno	» 165
§ IV	- Delle copie degli atti pubblici e privati	» 165
§ V	- Degli atti di ricognizione	» 166
Sezione II	- Della prova testimoniale	» 166
» III	- Delle presunzioni	» 167
§ I	- Delle presunzioni stabilite dalla legge	» 167
§ II	- Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge	» 167
Sezione IV	- Della confessione delle parti	» 168
» V	- Del giuramento	» 168
§ I	- Del giuramento decisorio	» 168
§ II	- Del giuramento deferito d'ufficio	» 169
Titolo V	- Del contratto di matrimonio	» 170
Capo I	- Disposizioni generali	» 170
» II	- Della dote	» 171
Sezione I	- Della costituzione della dote	» 171
» II	- Dei diritti del marito sulla dote, e dell'alienazione dei beni dotali	» 172
» III	- Della restituzione della dote	» 173
» IV	- Della separazione della dote dai beni del marito	» 174
Capo III	- Dei beni parafernali	» 175
» IV	- Della comunione dei beni tra coniugi	» 176
Titolo VI	- Della vendita	» 178
Capo I	- Della natura e della forma della vendita	» 178
» II	- Delle persone che possono comprare o vendere	» 179
» III	- Delle cose che non si possono vendere	» 179
» IV	- Delle obbligazioni del venditore	» 180
Sezione I	- Della tradizione della cosa	» 180
» II	- Della garanzia	» 182
§ I	- Della garanzia in caso di evizione	» 182
§ II	- Della garanzia pei vizi o difetti occulti della cosa venduta	» 183
Capo V	- Delle obbligazioni del compratore	» 184
» VI	- Della risoluzione e della rescissione della vendita	» 185
§ I	- Del riscatto convenzionale	» 185
§ II	- Della rescissione della vendita per causa di lesione	» 186

Capo VII	- Della cessione dei crediti o di altri diritti	Pag. 187
Titolo VII	- Della permuta	» 188
Titolo VIII	- Dell'enfiteusi	» 189
Titolo IX	- Del contratto di locazione	» 190
Capo I	- Disposizioni generali	» 190
» II	- Della locazione delle cose	» 190
Sezione I	- Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici	» 190
» II	- Regole particolari alle locazioni delle case	» 194
» III	- Regole particolari alla locazione de' fondi rustici	» 195
Capo III	- Della locazione delle opere	» 196
» IV	- Della mezzadria o masseria o colonia	» 198
» V	- Della locazione a soccida o soccio	» 200
Sezione I	- Disposizioni generali	» 200
» II	- Della soccida semplice	» 200
» III	- Della soccida a metà	» 202
» IV	- Della soccida data dal locatore al suo affittuario o al mezzaiuolo	» 202
§ I	- Della soccida coll'affittuario	» 202
§ II	- Della soccida col mezzaiuolo	» 202
Sezione V	- Della soccida impropriamente detta	» 203
Titolo X	- Del contratto di società	» 203
Capo I	- Disposizioni generali	» 203
» II	- Delle diverse specie di società	» 203
Sezione I	- Delle società universali	» 203
» II	- Delle società particolari	» 203
Capo III	- Delle obbligazioni de' soci fra loro e relativamente ai terzi	» 204
Sezione I	- Delle obbligazioni dei soci tra loro	» 204
» II	- Delle obbligazioni dei soci verso i terzi	» 206
Capo IV	- Delle diverse maniere con cui finisce la società	» 206
Titolo XI	- Del mandato	» 207
Capo I	- Della natura del mandato	» 207
» II	- Delle obbligazioni del mandatario	» 208
» III	- Delle obbligazioni	» 209
» IV	- Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato	» 209
Titolo XII	- Della transazione	» 210
Titolo XIII	- Della costituzione di rendita	» 211
Titolo XIV	- Del contratto vitalizio	» 212
Capo I	- Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio	» 212
» II	- Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti	» 213
Titolo XV	- Del giuoco e della scommessa	» 214
Titolo XVI	- Del comando	» 214
Capo I	- Della natura del comodato	» 214
» II	- Delle obbligazioni del comodatario	» 214
» III	- Delle obbligazioni del comodante	» 215
Titolo XVII	- Del mutuo	» 215
Capo I	- Della natura del mutuo	» 215
» II	- Delle obbligazioni del mutuante	» 216
» III	- Delle obbligazioni del mutuatario	» 216
» IV	- Del mutuo ad interesse	» 216
Titolo XVIII	- Del deposito e del sequestro	» 217
Capo I	- Del deposito propriamente detto	» 217
Sezione I	- Della essenza del deposito	» 217

» II	- Del deposito volontario	Pag. 217
» III	- Degli obblighi del depositario	» 218
» IV	- Degli obblighi del deponente	» 219
» V	- Del deposito necessario	» 220
Capo II	- Del sequestro	» 220
Sezione I	- Delle diverse specie di sequestro	» 220
» II	- Del sequestro convenzionale	» 220
» III	- Del sequestro o deposito giudiziario	» 221
Titolo XIX	- Del pegno	» 221
Titolo XX	- Dell'anticresi	» 222
Titolo XXI	- Della fideiussione	» 223
Capo I	- Della natura e dell'estensione della fideiussione	» 223
» II	- Degli effetti della fideiussione	» 224
Sezione I	- Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore	» 224
» II	- Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore	» 225
» III	- Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori	» 226
Capo III	- Della fideiussione legale e della fideiussione giudiziale	» 226
» IV	- Dell'estinzione della fideiussione	» 226
Titolo XXII	- Della trascrizione	» 227
Titolo XXIII	- Dei privilegi e delle ipoteche	» 229
Capo I	- Dei privilegi	» 230
Sezione I	- Dei privilegi sopra i mobili	» 230
§ I	- Dei privilegi generali sui mobili	» 230
§ II	- Dei privilegi sopra determinati mobili	» 230
§ III	- Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili	» 232
Sezione II	- Dei privilegi sopra gli immobili	» 232
Capo II	- Delle ipoteche	» 233
Sezione I	- Dell'ipoteca legale	» 233
» II	- Dell'ipoteca giudiziale	» 234
» III	- Dell'ipoteca convenzionale	» 234
» IV	- Della pubblicità delle ipoteche	» 235
§ I	- Della iscrizione	» 235
§ II	- Delle rinnovazioni	» 237
Sezione V	- Dell'ordine fra le ipoteche	» 238
» VI	- Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore	» 239
» VII	- Della riduzione delle ipoteche	» 240
» VIII	- Dell'estinzione delle ipoteche	» 241
» IX	- Della cancellazione delle iscrizioni	» 241
» X	- Del modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche	» 242
Titolo XXIV	- Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede	» 244
Titolo XXV	- Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori	» 245
Titolo XXVI	- Della spropriaione forzata degli immobili, della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori	» 247
Capo I	- Della spropriaione forzata	» 247
» II	- Della graduazione della distribuzione del prezzo fra i creditori	» 248
Titolo XXVII	- Dell'arresto personale	» 249
Titolo XXVIII	- Della prescrizione	» 250
Capo I	- Disposizioni generali	» 250
» II	- Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione ...	» 251
» III	- Delle cause per cui si interrompe la prescrizione	» 252

»	IV	- Del tempo necessario a prescrivere	Pag. 253
Sezione I		- Disposizioni generali	» 253
»	II	- Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni	» 253
»	III	- Delle prescrizioni più brevi	» 253

Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile (r.d. 30 novembre 1865, n. 2606)	» 255
---	-------

CODICE DI COMMERCIO
(r.d. 31 ottobre 1882, n. 1062)

LIBRO PRIMO
DEL COMMERCIO IN GENERALE

Titolo I	- Disposizioni generali	» 265
Titolo II	- Degli atti di commercio	» 265
Titolo III	- Dei commercianti	» 266
Titolo IV	- Dei libri di commercio	» 268
Titolo V	- Dei mediatori	» 269
Titolo VI	- Delle obbligazioni commerciali in generale	» 270
Titolo VII	- Della vendita	» 272
Titolo VIII	- Del riporto	» 275
Titolo IX	- Delle società e delle associazioni commerciali	» 275
Capo I	- Delle società	» 275
Sezione I	- Disposizioni generali	» 275
»	II - Della forma del contratto di società	» 276
»	III - Delle varie specie di società	» 279
§ 1	- Delle società in nome collettivo	» 279
§ 2	- Della società in accomandita	» 280
§ 3	- Della società anonima	» 281
Sezione IV	- Disposizioni comuni alle società in accomandita, per azioni ed anonime	» 282
§ 1	- Della costituzione della società	» 282
§ 2	- Degli amministratori	» 285
§ 3	- Delle assemblee generali	» 287
§ 4	- Delle azioni	» 289
§ 5	- Delle obbligazioni	» 290
§ 6	- Del bilancio	» 291
§ 7	- Dei sindaci	» 292
Sezione V	- Dell'esclusione dei soci, dello scioglimento e della fusione della società	» 293
§ 1	- Dell'esclusione dei soci	» 293
§ 2	- Dello scioglimento della società	» 294
§ 3	- Della fusione della società	» 294
Sezione VI	- Della liquidazione delle società	» 295
§ 1	- Delle liquidazioni in generale	» 295
§ 2	- Norme speciali per la liquidazione della società in nome collettivo ed in accomandita semplice	» 297
§ 3	- Norme speciali per la liquidazione della società in accomandita per azioni ed anonime	» 297

Sezione VII	- Disposizioni riguardanti le società cooperative	Pag. 298
» VIII	- Disposizioni riguardanti le società civile e le società estere ...	» 300
Capo II	- Delle associazioni	» 300
Sezione I	- Dell'associazione di partecipazione	» 300
» II	- Dell'associazione di mutua assicurazione	» 301
Capo III	- Disposizioni penali	» 301
Titolo X	- Della cambiale e dell'assegno bancario	» 302
Capo I	- Della cambiale	» 302
Sezione I	- Requisiti essenziali della cambiale	» 302
» II	- Della girata	» 303
» III	- Dell'accettazione	» 304
§ 1	- Disposizioni generali	» 304
§ 2	- Dell'accettazione per intervento o per onore	» 305
Sezione IV	- Dell'avallo	» 305
» V	- Dei duplicati e delle copie	» 305
§ 1	- Dei duplicati	» 305
§ 2	- Delle copie	» 306
Sezione VI	- Della scadenza	» 306
» VII	- Del pagamento	» 306
§ 1	- Disposizioni generali	» 306
§ 2	- Del pagamento per intervento o per onore	» 307
Sezione VIII	- Del protesto	» 308
» IX	- Della rivalsa	» 309
» X	- Dell'azione cambiaria	» 309
» XI	- Della cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate	» 311
» XII	- Delle cambiali smarrite	» 312
» XIII	- Dell'ordine in derrate	» 312
Capo II	- Dell'assegno bancario (<i>check</i>)	» 313
Titolo XI	- Del contratto di conto corrente	» 313
Titolo XII	- Del mandato commerciale e della commissione	» 314
Capo I	- Del mandato commerciale	» 314
Sezione I	- Del mandato commerciale in generale	» 314
» II	- Degli institori e dei rappresentanti	» 316
» III	- Dei commessi viaggiatori di commercio	» 317
» IV	- Dei commessi di negozio	» 318
Capo II	- Della commissione	» 318
Titolo XIII	- Del contratto di trasporto	» 319
Titolo XIV	- Del contratto di assicurazione	» 323
Capo I	- Disposizioni generali	» 323
» II	- Dell'assicurazione contro i danni	» 324
Sezione I	- Disposizioni generali	» 324
» II	- Di alcune specie di assicurazione contro i danni	» 326
Capo III	- Delle assicurazioni sulla vita	» 327
Titolo XV	- Del pegno	» 327
Titolo XVI	- Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali	» 328

LIBRO SECONDO
DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE

Titolo I	- Delle navi e dei proprietari di esse	» 333
----------	--	-------

no acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda [793⁴, 2652 n. 1].

1081. La revocazione per causa d'ingratitude [801] non può essere proposta che nei seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

Se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi;

Se gli neghi indebitamente gli alimenti (143 ss.).

1082. La domanda di revocazione per ingratitude deve essere proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia [802].

Tale domanda non può proporsi dal donante contro gli eredi del donatario né dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che l'azione in quest'ultimo caso sia stata promossa dallo stesso donante od egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1083. Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante [803], benché postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione (888).

Ove si tratti di donazioni reciproche, la revocazione della donazione per la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la revocazione della donazione fatta dall'altro.

1084. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione

per la sopravvenienza di figli, è nulla [806].

1085. La revocazione può essere domandata ancorché il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione [803²].

1086. La donazione può essere revocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno della domanda giudiziale.

1087. Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitude, quanto per sopravvenienza di figli, le donazioni puramente remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio [805] (1062), salvo però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedono la porzione disponibile.

1088. La revocazione per ingratitude o per sopravvenienza di figli non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda [808].

1089. Rivocata la donazione, il donatario deve restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, insieme coi frutti dal giorno della medesima [807²].

1090. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli al donante si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita dell'ultimo figlio [804].

Il donante non può proporre la detta azione dopo la morte dei figli e loro discendenti.

CAPO IV

DELLA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI

1091. Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite nel capo II del titolo II di questo libro [555] (805 ss., 972).

Le regole stabilite nell'articolo 810 e negli articoli 821 e seguenti per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

1092. La riduzione delle donazioni non può essere domandata che da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima od altra quota di successione, e dai loro eredi o aventi causa [557]. Essi non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante né con dichiarazione espressa né col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione né approfittarne.

1093. Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni, se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui fu disposto per testamento [555²]: qualora sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall'ultima donazione e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori [559].

1094. Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante,

quando sia giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza dal giorno della domanda [561²].

1095. Gli immobili da recuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario [561].

1096. L'azione per la riduzione e per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Quest'azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima [563].

TITOLO IV DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN GENERE

CAPO I

DELLE CAUSE DELLE OBBLIGAZIONI

1097. Le obbligazioni derivano dalla legge¹ [433, 437] (133, 139-142, 186, 187, 211, 1415), da contratto [1321] (1098) o quasi-contratto [2028, 2033, 2036] (1140, 1141, 1145, 1146), da delitto [2043] (1151, 1152) o quasi-delitto [2047, 2051] (1153).

¹ V. anche art. 433 c.c. anteriore alla *Riforma del diritto di famiglia*, riportato in appendice.

Sezione I Dei contratti

§ I — Disposizioni preliminari

1098. Il contratto [1173, 1321] (1097) è l'accordo di due o più persone